



Numero di riferimento: 216.1-1608/1/2/2

Data/Nostro riferimento: 6. dicembre 2024 / bj-spe

Procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge sul Tribunale federale (LTF)

Tavola sinottica con le modifiche previste rispetto al diritto vigente

Diritto in vigore	Modifica prevista
1. Legge sul Tribunale federale (LTF 173.110)	
Art. 1 Autorità giudiziaria suprema ¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. ² Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. ³ Si compone di 35–45 giudici ordinari. ⁴ Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari. ⁵ L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza.	<i>Art. 1, rubrica e cpv. 1</i> <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i> ¹ <i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i>
Art. 2 Indipendenza ¹ Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. ² Le sue sentenze possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge.	<i>Art. 2 cpv. 1</i> ¹ Concerne soltanto il testo tedesco.
	<i>Art. 17a Commissione di ricorso interna in materia di personale</i> ¹ Il Tribunale federale istituisce una Commissione di ricorso interna che giudica i ricorsi contro le decisioni riguardanti rapporti di lavoro con il Tribunale federale.

Diritto in vigore	Modifica prevista
	² Disciplina in un regolamento l'organizzazione e la procedura.
Art. 19 Presidenza delle corti ¹ I presidenti delle corti sono eletti per due anni. ² In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. ³ La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.	<i>Art. 19 cpv. 3</i> ³ I presidenti sono rieleggibili due volte; una rielezione dopo meno di due anni non conta.
Art. 20 Composizione ¹ Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). ² Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. ³ Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale.	<i>Art. 20 cpv. 2, secondo periodo</i> <i>Abrogato</i>
Art. 23 Modifica della giurisprudenza e precedenti ¹ Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. ² Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.	<i>Art. 23 cpv. 2^{bis} e 4</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
³ Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici ordinari di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento e a porte chiuse; è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.	^{2bis} Due giudici della corte che deve giudicare una questione di diritto di cui al capoverso 2 possono chiedere che tale questione sia sottoposta alla decisione delle corti interessate riunite. ⁴ Il Tribunale federale disciplina la procedura in un regolamento.
Art. 42 Atti scritti ¹ Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. ² Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. ³ Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. ⁴ In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: a. il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; b. le modalità di trasmissione; c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. ⁵ Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il	<i>Art. 42 cpv. 2 secondo periodo</i> ² <i>Concerne solo il testo francese.</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. ⁶ Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. ⁷ Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.	
Art. 46 Sospensione ¹ I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. ² Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: a. l'effetto sospensivo e altre misure provvisoriali; b. l'esecuzione cambiaria; c. i diritti politici (art. 82 lett. c); d. l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; e. gli appalti pubblici.	<i>Art. 46 cpv. 2 lett. f e g</i> ² Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: f. le misure di protezione e le decisioni di ritorno secondo la legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA); g. i provvedimenti coercitivi secondo il Codice di procedura penale (CPP).
Art. 60 Notificazione della sentenza ¹ Il testo integrale della sentenza, con l'indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all'autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento.	<i>Art. 60 cpv. 2^{bis}</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
² Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti. ³ Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: a. la firma da utilizzare; b. il formato della decisione e dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui la decisione è considerata notificata.²²	^{2bis} Il Tribunale federale notifica gratuitamente la sua decisione in materia penale alla vittima che non è parte al procedimento, se quest'ultima lo richiede.
Art. 64 Gratuito patrocinio ¹ Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. ² Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. ³ La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. ⁴ Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.	<i>Art. 64 cpv. 4, secondo periodo</i> ⁴ ... La pretesa al risarcimento si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

Diritto in vigore	Modifica prevista
Art. 65 Spese giudiziarie ¹ Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. ² La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. ³ Di regola, il suo importo è di: a. 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; b. 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. ⁴ È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: a. concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; b. concernenti discriminazioni fondate sul sesso; c. risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; d. secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili. ⁵ Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.	<i>Art. 65 cpv. 5 e 6</i> ⁵ Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al triplo nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. ⁶ Nelle cause di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a 100 milioni di franchi, la tassa di giustizia può ammontare fino a un milione di franchi.
Art. 78 Principio ¹ Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. ² Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: a. le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;	<i>Art. 78 cpv. 2 lett. a</i> ² Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:

Diritto in vigore	Modifica prevista
b. l'esecuzione di pene e misure.	a. le pretese civili trattate dall'autorità inferiore unitamente alla causa penale;
Art. 80 Autorità inferiori ¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. ² I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.	<i>Art. 80 cpv. 2, terzo periodo</i> ² ... Sono fatti salvi i casi in cui secondo il CPP si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.
Art. 81 Diritto di ricorso ¹ Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: - ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e - ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: - l'imputato, - il rappresentante legale dell'accusato, - il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, ... - l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, - il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, - nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974⁵⁵ sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.	<i>Art. 81 cpv. 4</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
² Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata. ³ Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.	⁴ I Cantoni possono conferire a un'autorità con compiti nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure il diritto di interporre ricorso contro le decisioni cantonali secondo l'articolo 78 capoverso 2 lettera b.
Art. 83 Eccezioni Il ricorso è inammissibile contro: a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; b. le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; c. le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: 1. l'entrata in Svizzera, 2. i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, 3. l'ammissione provvisoria, 4. l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, 5. le deroghe alle condizioni d'ammissione, 6. la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il	<i>Art. 83 lett. a, r ed s</i> Il ricorso è inammissibile contro: a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri se: 1. la decisione si fonda prevalentemente su considerazioni politiche; e 2. il diritto internazionale non conferisce un diritto al giudizio da parte di un tribunale nazionale;

Diritto in vigore	Modifica prevista
rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; d. le decisioni in materia d'asilo pronunciate: 1. dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, 2. da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; e. le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; f. le decisioni in materia di appalti pubblici se: 1. non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o 2. il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici; ^{fbis} le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32ⁱ della legge del 20 marzo 2009⁶³ sul trasporto di viaggiatori; g. le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;	

Diritto in vigore	Modifica prevista
h. le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; i. le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; j. le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; k. le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; l. le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; m. le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; n. le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: 1. l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, 2. l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, 3. i nulla osta; o. le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; p. le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: 1. concessioni oggetto di una pubblica gara, 2. controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;	

Diritto in vigore	Modifica prevista
3. controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste; q. le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: 1. l'iscrizione nella lista d'attesa, 2. l'attribuzione di organi; r. le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); s. le decisioni in materia di agricoltura concernenti: 1. ... 2. la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; t. le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria); v. le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; w. le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; x. le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016⁸¹ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o	r. le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in base all'articolo 53 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattia; s. le decisioni sulla delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione per l'agricoltura;

Diritto in vigore	Modifica prevista
si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; y. le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; z. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/218/it-fn-d7e2902 le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.	
Art. 86 Autorità inferiori in generale ¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: a. del Tribunale amministrativo federale; b. del Tribunale penale federale; c. dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; d. delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. ² I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. ³ Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.	<i>Art. 86 cpv. 2</i> ² I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.

Diritto in vigore	Modifica prevista
Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi ¹ Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. ² Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.	<i>Art. 87 cpv. 1</i> ¹ Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. L'eccezione non si applica agli atti normativi comunali.
Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti ¹ Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. ² Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.	<i>Art. 97 cpv. 2</i> ² Qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti può essere censurato, se: a. il ricorso è interposto contro un atto normativo cantonale o riguarda il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari; e b. nessun tribunale ha giudicato in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.
Art. 100 Ricorso contro decisioni ¹ Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. ² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; b. nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;	<i>Art. 100 cpv. 2 lett. c</i> ² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

Diritto in vigore	Modifica prevista
c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; d. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 sui brevetti. ³ Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; b. dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. ⁴ Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. ⁵ Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. ⁶ ... ⁷ Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.	c. dell'autorità cantonale unica secondo l'articolo 7 LF-RMA;
Art. 103 Effetto sospensivo ¹ Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. ² Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: a. in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione	<i>Art. 103 cpv. 2 lett. b</i> ² Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale, una

Diritto in vigore	Modifica prevista
condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; c. nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; d. nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. ³ Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.	misura privativa della libertà o un'espulsione; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
Art. 105 Fatti determinanti ¹ Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. ² Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. ³ Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.	<i>Art. 105 cpv. 3</i> ³ Il Tribunale federale non è vincolato all'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore, se: a. il ricorso è interposto contro un atto normativo cantonale o riguarda il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari; e b. nessun tribunale ha giudicato in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.
Art. 108 Giudice unico ¹ Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: a. la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; b. la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); c. la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.	<i>Art. 108 cpv. 1</i> ¹ Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa la non entrata nel merito su ricorsi o domande a. manifestamente inammissibili; b. manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); c. querulomani o abusivi.

Diritto in vigore	Modifica prevista
² Può delegare questo compito a un altro giudice. ³ La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.	
Art. 112 Notificazione delle decisioni ¹ Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: a. le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; b. i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; c. il dispositivo; d. l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. ² Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. ³ Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. ⁴ Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.	<i>Art. 112 cpv. 2, primo e quarto periodo</i> ² Se un'altra legge federale o il diritto pubblico cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla... Sono fatte salve disposizioni contrarie del diritto federale riguardanti i termini o l'esecutività.
Art. 120 ¹ Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: a. i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra;	<i>Art. 120 cpv. 4</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
b. le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; c. le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c^{bis} della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità. ² L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. ³ La procedura in sede di azione è retta dalla PC.	⁴ La Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, nella misura in cui il diritto federale lo prevede, un servizio loro subordinato, rappresentano la Confederazione in sede di azione se sono competenti in materia.
Art. 122 Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950¹⁰⁵ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se: a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU); b. un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e c. la revisione è necessaria per rimediare alla violazione.	<i>Art. 122 lett. a</i> La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se: a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure se ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

Diritto in vigore	Modifica prevista
2. Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp, RS 170.32)	
Art. 15 ¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato: a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale; b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato; c. per il personale della propria segreteria, dall'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; d. per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nominato, dal procuratore generale della Confederazione. ² Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti. ³ Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d'una azione penale, il permesso può essere ruscato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l'infrazione di una misura disciplinare possa sembrare bastevole. ⁴ La decisione che accorda il permesso è definitiva. ⁵ Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l'autorizzazione sono definitive.	<i>Art. 15 cpv. 5</i> ⁵ Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia, della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione o del procuratore generale della Confederazione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l'autorizzazione sono definitive.

Diritto in vigore	Modifica prevista
4. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)	
Art. 49 Il ricorrente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; c. l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.	<i>Art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2</i> ¹ Il ricorrente può far valere: c. l'inadeguatezza. ² La censura dell'inadeguatezza non è ammissibile se: a. un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso; o b. è esclusa da una legge federale.
Art. 72 Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; b. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.	<i>Art. 72 lett. a</i> Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: a. le decisioni in materia di sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, se: 1. la decisione si fonda prevalentemente su considerazioni politiche; e 2. il diritto internazionale non conferisce un diritto al giudizio da parte di un tribunale nazionale;
Art. 75 ¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa. ² Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro Dipartimento. ³ Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.	<i>Art. 75 cpv. 4</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
	⁴ Il Dipartimento incaricato dell'istruzione decide circa: a. la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; b. la non entrata nel merito su ricorsi secondo l'articolo 52 capoverso 3; c. la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi; d. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
Art. 78 ¹ Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione. ² Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale. ³ Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.	<i>Art. 78 cpv. 2 secondo periodo</i> ² ... Se la decisione è impugnata, rappresenta il Consiglio federale davanti l'autorità di ricorso.
Art. 79 ¹ Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugunate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede. ² Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. ³ Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.	<i>Art. 79</i> <i>Abrogato</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
5. Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale 2000 (LPers, RS 172.220.1)	
Art. 36 Autorità giudiziarie di ricorso ¹ Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. ² I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura. ³ I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. ⁴ I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.	<i>Art. 36 cpv. 2 primo, secondo e terzo periodo</i> ² Le decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale prese dalla Commissione di ricorso interna secondo l'articolo 17a capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale possono essere impugnate dinanzi a una commissione di ricorso composta dei presidenti delle corti competenti in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico presso i tribunali superiori dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale in cui lavora il membro impedito. Si applicano per analogia le disposizioni della legge sul Tribunale federale riguardanti il ricorso in materia di diritto pubblico.
6. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (LTAF, RS 173.32)	
Art. 23 Giudice unico ¹ Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa: a. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;	<i>Art. 23 cpv. 2 lett. a</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
b. la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili. ² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo: a. l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; b. gli articoli 29, 31 e 41 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI n); c. le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.¹⁰	² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo: a. l'articolo 111 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo;
Art. 32 Eccezioni ¹ Il ricorso è inammissibile contro: a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; b. le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; c. le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; d. ... e. le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: 1. le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, 2. l'approvazione del programma di smaltimento, 3. la chiusura di depositi geologici in profondità, 4. la prova dello smaltimento; f. le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; g. le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; h. le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;	<i>Art. 32 cpv. 1 lett. a, f e k</i> ¹ Il ricorso è inammissibile contro: a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, se: 1. la decisione si fonda prevalentemente su considerazioni politiche, e 2. il diritto internazionale non conferisce un diritto al giudizio da parte di un tribunale nazionale; f <i>Abrogata</i>

Diritto in vigore	Modifica prevista
i. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); j. le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. ² Il ricorso è inoltre inammissibile contro: a. le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c–f; b. le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.	k. l'approvazione di atti normativi e di tariffe di diritto pubblico, salvo che una legge federale disponga altrimenti.
Art. 33 Autorità inferiori Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: a. del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; b. del Consiglio federale concernenti: 1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale, 2. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari,	<i>Art. 33 lett. a, b, c^{quarter} e c^{quinqes}</i> Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: a. degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; b. del Consiglio federale quando decide in prima istanza;

Diritto in vigore	Modifica prevista
3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, 4. il divieto di determinate attività secondo la LAIn³⁰, 4^{bis} il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, 5. la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 sull'Istituto federale di metrologia, 6. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, 7. la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, 8. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione, 9. la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, 10. la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie; c. del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;	

Diritto in vigore	Modifica prevista
c^{bis}. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; c^{ter}. dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; c^{quater}. del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; c^{quinquies}. dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; d. della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; e. degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; f. delle commissioni federali; g. dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; h. delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; i. delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.	c^{quater}. del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; c^{quinquies}. dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;

Diritto in vigore	Modifica prevista
a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. ⁴ I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono. ⁵ Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.	
9. Legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62)	
Art. 7 Nomi geografici ¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade. Disciplina gli altri nomi geografici, le competenze e la procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l'assunzione delle spese. ² Il Consiglio federale decide in ultima istanza sulle controversie derivanti dall'applicazione del capoverso 1.	<i>Art. 7 cpv. 2</i> <i>Abrogato</i>
10. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP, RS 642.21)	
	<i>Art. 54a</i> ¹ L'istante, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva e l'AFC possono impugnare la decisione della commissione di ricorso davanti a un'altra autorità cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda. ² L'articolo 54 si applica per analogia.

Diritto in vigore	Modifica prevista
e. Ricorso al Tribunale federale Art. 56 La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.	<i>e. Ricorso al Tribunale federale</i> <i>Art. 56</i> Le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale. È legittimato a ricorrere in materia di diritto pubblico anche l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva.
Art. 58 ¹ Se, conformemente all'articolo 57 capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisoria, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l'imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisoria. ² La decisione del Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta può essere impugnata dall'interessato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono applicabili. ³ Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l'obbligo di restituire l'imposta, la riduzione provvisoria è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione. ⁴ Allorché, senza il consenso dell'AFC, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione provvisoria diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale).	<i>Art. 58 cpv. 2 secondo periodo</i> ²; gli articoli 54, 54a e 56 sono applicabili.

Diritto in vigore	Modifica prevista
⁵ La decisione di restituzione presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.	
11. Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11)	
Art. 28 ¹ Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. ² Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto. ³ L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione. ⁴ Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione. ⁵ ...	<i>Art. 28 cpv. 5</i> ⁵ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale e, in caso di espropriazione, anche dalla LEspr. La censura dell'inadeguatezza non è ammissibile.

Diritto in vigore	Modifica prevista
12. Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101)	
Art. 51a Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni ¹ Se l'UFT e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione sulle prestazioni o sulla sua applicazione, la decisione spetta al DATEC. ² Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere: a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. ³ I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.	<i>Art. 51a cpv. 2</i> ² Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. La censura dell'inadeguatezza non è ammissibile.
13. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1)	
Art. 61 Regole di procedura Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; b. il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;	<i>Art. 61 lett. b^{bis}</i> Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:

Diritto in vigore	Modifica prevista
c. il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; d. il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; e. se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; f. deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; - f^{bis}. in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; g. il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; h. le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; i. le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.	b^{bis}. nei ricorsi contro le decisioni e le decisioni su opposizione concernenti prestazioni assicurative può essere invocata anche l'inadeguatezza;